

1) COPIA SOCIO

FOGLIO INFORMATIVO CONVENZIONE ICS-LND-FIDICOM

Disciplina della trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra Intermediari e Clienti (Provvedimento Banca d'Italia 3 agosto 2017 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 195 del 22 agosto 2017)

LE CONDIZIONI DI SEGUITO PUBBLICIZZATE NON COSTITUISCONO OFFERTA AL PUBBLICO A NORMA DELL'ART. 1336 C.C.

Aggiornamento 01/2019 del 4 aprile 2019

Sezione I - INFORMAZIONI SUL CONFIDI

La Società Cooperativa FIDICOM Garanzia al Credito 1979 società cooperativa è una cooperativa di garanzia collettiva fidi (confidi), con sede legale in Lodi, via Benedetto Croce n.19 e sede operativa in Crema (CR) Via G. Di Vittorio n. 16; telefono 0373/472707, telefax 0373/472708, web www.fidicom.it; posta elettronica info@fidicom.it, PEC: info@pec.fidicom.it, iscritta al n. 02197360981 del Registro delle Imprese di Lodi, medesimo numero di codice fiscale e di Partita IVA n. 0219736098, intermediario finanziario iscritto al n. 32922 della sezione prevista dall'art. 155, comma 4 del D. lgs. n. 385/03 e ss. mm. (TUB), iscritta al n. A146665 dell'albo delle Società Cooperative (di seguito "Fidicom" o il "Confidi")

Sezione II - INFORMAZIONI ULTERIORI IN CASO DI OFFERTA FUORI SEDE

Compilare nel caso di offerta fuori sede

Dati identificativi del soggetto che entra in contatto con il Socio:

Denominazione ente/società: _____

Cognome e nome della persona fisica: _____

Indirizzo: _____

Telefono _____

e-mail: _____

Qualifica (da barrare):

- dipendente di FIDICOM
 agente in attività finanziaria iscritto nell'elenco al n. _____
 mediatore creditizio iscritto nell'elenco al n. _____
 ente convenzionato (associazione di categoria) per la raccolta delle domande di garanzia

Dati identificativi del Socio a cui è stato consegnato il presente Foglio Informativo

Il sottoscritto _____ Cod. Fisc. _____ in proprio/in qualità di legale rappresentante di _____ dichiara di aver ricevuto copia del "Foglio Informativo e Diritti del Socio".

Luogo e data di ricezione _____ Firma _____

Sezione III - INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Fidicom è un confidi la cui attività consiste nella prestazione di attività di tipo mutualistico esclusivamente a favore dei propri soci. La stessa, quindi, non ha fini di lucro.

L'attività offerta da Fidicom consiste principalmente nel prestare servizi a favore dei propri soci, al fine di favorire l'accesso al credito mediante la concessione di garanzie collettive dei fidi nell'interesse dei soci medesimi, nonché di fornire assistenza tecnica-strumentale nei rapporti con il sistema bancario e creditizio. Fidicom si propone, infatti, di offrire assistenza ai soci per il perfezionamento e la gestione delle operazioni di finanziamento, prestando attività di informazione, di consulenza e di assistenza ai propri soci per il reperimento e il migliore utilizzo delle fonti finanziarie, con particolare riguardo all'accesso a forme di finanziamento agevolato, nonché le prestazioni di servizi per il miglioramento della gestione finanziaria delle stesse imprese.

Fidicom, in particolare, può garantire le operazioni di credito sia a breve che a medio-lungo termine, comprese le operazioni di locazione finanziaria

(leasing), di cessione di crediti e altre operazioni di sostegno finanziario alle piccole e medie imprese. A tal fine Fidicom utilizza risorse provenienti in tutto o in parte dai propri soci.

Sezione IV - CARATTERISTICHE DELLE GARANZIE DI FIDICOM E PROCEDURA PER LA LORO CONCESSIONE RISCHI TIPICI DELL'OPERAZIONE

(A) Caratteristiche delle Garanzie prestate da Fidicom

L'attività di Fidicom consiste nella prestazione di garanzie collettive (le "Garanzie") nell'interesse dei soci e a beneficio di soggetti terzi quali istituti di credito e intermediari finanziari (da ora in poi indicati genericamente come "Ente Finanziatore") con i quali Fidicom ha stipulato apposite convenzioni ed il cui elenco è disponibile sul sito www.fidicom.it alla voce "Istituti Convenzionati".

Importo delle Garanzie

L'importo di ciascuna Garanzia è di norma pari al 20% del valore dell'affidamento concesso al socio, salvo situazioni particolari che saranno valutate dal Consiglio di Amministrazione di Fidicom e/o disciplinate dalle convenzioni stipulate ed in vigore con gli Enti Finanziatori.

Per affidamento si intende ogni forma tecnica di fido: mutuo chirografario, mutuo ipotecario, scoperto di c/c, anticipo fatture, castelletto s.b.f. ed ogni altro prodotto di finanziamento alle imprese.

Tipi di Garanzie

Le Garanzie sono accessorie e disciplinate dalla convenzione in essere con l'Ente Finanziatore coinvolto nella concessione dell'affidamento; esse possono essere "sussidiarie" o "a prima richiesta", a valere sul patrimonio o a valere su fondi monetari.

Una Garanzia si definisce "sussidiaria" qualora il Confidi possa opporre all'Ente Finanziatore il beneficio della preventiva escussione del patrimonio del socio debitore.

Una Garanzia si definisce "a prima richiesta" qualora l'Ente Finanziatore possa rivolgersi direttamente al Confidi per il pagamento del debito contratto dal socio debitore senza la preventiva escussione del suo patrimonio.

La scelta della "sussidiarietà" o della "prima richiesta" della Garanzia è lasciata al Confidi e/o è indicata nelle convenzioni stipulate con gli Enti Finanziatori.

Tipi di possibile contro-garanzia

Fidicom può contro-garantirsi con il Fondo di Garanzia - L. 662/96 (www.fondidigaranzia.it), nel caso in cui sussistano i requisiti indicati dalle procedure del Fondo di Garanzia e qualora Fidicom desideri contro-garantirsi col Fondo in oggetto. Il Fondo di Garanzia (L. 662/96, art. 2, comma 100, lettera a) è istituito e finanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico ed è gestito da un Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.) con capofila la Banca del Mezzogiorno Mediocredito Centrale S.p.a. (www.mcc.it), che ne è il gestore.

Fidicom può contro-garantirsi con ISMEA-SGFA (<http://www.ismea.it>). L'ISMEA (Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare) è un ente pubblico economico istituito con l'accorpamento dell'Istituto per Studi, Ricerche e Informazioni sul Mercato Agricolo (già ISMEA) e della Cassa per la Formazione della Proprietà Contadina, con decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 419, concernente il "riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali" e per ultimo con l'accorpamento dell'Istituto sviluppo agroalimentare (ISA) Spa e la Società gestione fondi per l'agroalimentare (SGFA) s.r.l. con Legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Fidicom può contro-garantirsi con la Linea contro-garanzia di Finlombarda: si tratta di una contro-garanzia rilasciata da Regione Lombardia a favore delle piccole e medie imprese all'interno dell'Azione di Potenziamento del sistema delle garanzie pubbliche per l'espansione del credito in sinergia tra sistema nazionale e sistemi regionali di garanzia, favorendo forme di razionalizzazione che valorizzino anche il ruolo dei Confidi più efficienti ed efficaci. Si tratta di una garanzia al 50% della garanzia concessa da Fidicom su di un portafoglio con "cap" di perdita al 4,5%. La contro-garanzia è rilasciata da Finlombarda a valere su POR FESR 2014/2020.

Possibile qualificazione della Garanzia come "Aiuto di Stato"

Si segnala inoltre che, ai sensi degli artt. 87 e 88 del Trattato CE e della Comunicazione 2008/C155/02, la Garanzia può essere considerata "Aiuto di Stato" qualora fornita con il concorso di risorse di origine pubblica; in tal caso, la Garanzia è concessa in regime di "de minimis", ai sensi del Regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione Europea del 15 dicembre 2006.

(B) Ammissione alla compagine sociale di Fidicom

Per poter fruire dei servizi offerti da Fidicom (ivi incluso il rilascio di Garanzie) il soggetto interessato deve preliminarmente acquisire la qualità di "Socio" del Confidi stesso. A tal fine, lo stesso dovrà inoltrare una apposita "Istanza di Ammissione" (scaricabile dal sito del Confidi www.fidicom.it, sezione "Entra in Fidicom", Mod. A), sottoscrivere una Quota sociale nonché versare la Tassa di ammissione alla compagine sociale del Confidi. La tassa di ammissione a Socio non può essere restituita.

Possono assumere la qualifica di Soci di Fidicom i soggetti titolari di piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi o di imprese artigiane o agricole, come definite dalla disciplina comunitaria. Possono assumere la qualifica di Soci del Confidi anche i soggetti iscritti ad albi professionali e le associazioni professionali nella misura in cui svolgano un'attività economica e sempre che rispettino i limiti dimensionali relativi alle PMI. Possono, inoltre, assumere la qualifica di Soci del Confidi gli enti privati, le associazioni e le imprese di maggiori dimensioni, operanti nei settori sopra citati, rientranti nei limiti dimensionali determinati dall'Unione Europea ai fini degli interventi agevolati della Banca Europea per gli investimenti (BEI) a favore delle piccole e medie imprese, purché complessivamente non rappresentanti più di un sesto della totalità delle imprese socie.

L'Istanza di Ammissione a Socio sarà valutata dal Consiglio di Amministrazione del Confidi, il quale, verificato tra l'altro il soddisfacimento delle condizioni previste dallo "Statuto Sociale" (scaricabile dal sito del Confidi www.fidicom.it, sezione "Entra in Fidicom"), ne delibera l'accoglimento. La qualità di Socio diviene efficace a partire dalla data di iscrizione nel "libro soci" del Confidi e permane sino alla data di efficacia del recesso o dell'esclusione, a norma dello Statuto Sociale.

(C) Procedura per il rilascio delle Garanzie da parte di Fidicom

A seguito dell'assunzione della qualifica di Socio, quest'ultimo dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione del Confidi una "**Istanza di Concessione di Garanzia**" - (scaricabile dal sito del Confidi www.fidicom.it, sezione "Entra in Fidicom", Mod. B) - corredata da tutta la documentazione richiesta (in materia, tra l'altro, di *privacy*, anticicliaggio e *de minimis*) - che sarà valutata dal Consiglio di Amministrazione, previa valutazione da parte del Comitato Centrale del Credito, interno al Confidi, che esprime un parere non vincolante sul merito creditizio dell'impresa.

Fidicom, nella valutazione del rilascio della Garanzia, potrebbe richiedere al Socio garanzie personali o reali (fidejussione, avallo, pegno, ipoteca, ecc.) da rilasciarsi da parte del Socio stesso oppure di terzi. In tale ultimo caso (garanzie di terzi) il Socio dovrà far sì che i terzi garanti sottoscrivano e consegnino al Confidi il "**Modulo di Manleva**" (scaricabile dal sito del Confidi www.fidicom.it, sezione "Entra in Fidicom", Modulo di Manleva). Il Socio inoltra - direttamente o per il tramite di Fidicom - all'Ente Finanziatore un'apposita richiesta di accesso al credito, che viene valutata autonomamente dagli organi competenti dell'Ente Finanziatore. Il rapporto tra il Socio e l'Ente Finanziatore in relazione al finanziamento/fido concesso (di seguito, anche solo "**Finanziamento**") viene regolato da un apposito contratto sottoscritto direttamente tra il Socio e l'Ente Finanziatore, ai sensi del quale il Socio si impegna a rimborsare a quest'ultimo il Finanziamento concesso e quanto altro dovuto (l'Ente Finanziatore fornisce direttamente al Socio l'informativa circa le caratteristiche dei rischi tipici e tutte le forme di impegno patrimoniale assunte). Il Confidi non potrà in alcun modo essere ritenuto responsabile per la mancata concessione/erogazione del Finanziamento da parte dell'Ente Finanziatore, e ciò tenuto anche conto che l'*iter* dell'Ente Finanziatore avente ad oggetto l'istruttoria e l'eventuale deliberazione del Finanziamento in favore del Socio è autonomo e distinto rispetto all'*iter* istruttorio e deliberativo di Fidicom volto all'eventuale concessione della Garanzia.

(D) Principali rischi dell'operazione

I rischi derivanti dall'operazione intercorrente tra il Socio e Fidicom sono connessi e conseguenti all'eventuale inadempimento del Socio all'obbligo di rimborso del Finanziamento ottenuto dall'Ente Finanziatore.

Ove, a seguito di tale inadempimento, l'Ente Finanziatore escuta la Garanzia rilasciata da Fidicom:

- (i) il Socio e gli eventuali terzi garanti dovranno rifondere a Fidicom, a prima richiesta e rimossa ogni eccezione (anche relativa al Finanziamento), oltre alle somme oggetto di escussione, anche gli interessi di mora maturati su detti importi, al tasso di cui al D. Lgs. 231/2002, a far data dal pagamento effettuato dal Confidi nei confronti dell'Ente Finanziatore sino alla integrale restituzione del dovuto da parte del Socio, nonché tutte le ulteriori spese (quali, a titolo meramente esemplificativo, quelle di natura legale) documentate e sostenute dallo stesso Confidi ai fini del recupero del credito ovvero rimborsate dal Confidi all'Ente Finanziatore;
- (ii) Fidicom potrà legittimamente trattenere anche i corrispettivi versati dal Socio come specificati ai punti sub 1.A e 4.C (Quota sociale, nella sua componente "fissa" e "variabile") nonché 4.B (Fondo Rischi Garanzie Prestate) della successiva Sezione V ("Elenco completo delle condizioni economiche offerte per la prestazione della garanzia collettiva da parte del Confidi") fino a concorrenza dell'importo complessivamente escusso dall'Ente Finanziatore nei confronti di Fidicom,

fermo restando il diritto dello stesso Confidi di intraprendere ogni azione legale volta al recupero delle ulteriori somme eventualmente dovute dal Socio.

Inoltre, in caso di inadempimento del Socio ai propri obblighi previsti dal Finanziamento e a prescindere dall'escussione della Garanzia da parte dell'Ente Finanziatore, Fidicom avrà il diritto di escludere il Socio dalla compagine sociale.

L'Ente Finanziatore e Fidicom si scambiano informazioni sull'andamento del Finanziamento garantito dal Confidi, in conformità con la convenzione tra gli stessi stipulata e tempo per tempo vigente. Il Socio ha diritto di conoscere le informazioni che lo riguardano, ma non ha diritto di pretendere di essere informato circa i rapporti intercorrenti tra il Confidi e l'Ente Finanziatore, ivi inclusa l'eventuale escussione della Garanzia da parte di quest'ultimo.

È espresso obbligo del Socio quello di tenere il Confidi costantemente informato in merito a tutti gli eventi idonei, anche in via solo potenziale, a pregiudicare la propria capacità di rimborsare il Finanziamento.

L'eventuale inadempimento del Socio alle obbligazioni assunte nei confronti di Fidicom e/o dell'Ente Finanziatore in relazione ad un dato Finanziamento darà diritto al Confidi di risolvere il contratto per la concessione di garanzia relativo al Finanziamento in parola (il "**Contratto per la Concessione di Garanzia**"), con conseguente decadenza della Garanzia prestata, nonché di recedere dagli eventuali ulteriori Contratti per la Concessione di Garanzia stipulati con il Socio in relazione ad ulteriori Finanziamenti, con conseguente decadenza anche di tali ulteriori Garanzie.

Sezione V – ELENCO COMPLETO DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE OFFERTE PER LA PRESTAZIONE DELLA GARANZIA COLLETTIVA DA PARTE DEL CONFIDI

I corrispettivi dovuti a Fidicom in relazione al servizio di rilascio di garanzie in forma collettiva da parte del Confidi stesso (i "**Corrispettivi**") sono i seguenti e vengono qui suddivisi in base al momento della loro corresponsione.

1. All'atto della sottoscrizione dell'Istanza di Ammissione alla compagine sociale di Fidicom:
 - A. Quota sociale (componente "*fissa*")
 - B. Tassa di ammissione alla compagine sociale del Confidi
2. All'atto della sottoscrizione dell'Istanza di Concessione di Garanzia:
 - A. Spese di istruttoria
3. All'atto della sottoscrizione del Contratto per la Concessione di Garanzia:

- A. Spese di istruttoria (eventuale saldo)
4. All'atto di erogazione del Finanziamento:
 - A. Commissioni per il rilascio della Garanzia
 - B. Fondo Rischi Garanzie Prestate e/o Capitale sociale
5. Entro il mese di febbraio di ogni anno successivo all'erogazione del Finanziamento:
 - A. Commissione annua di riconciliazione della posizione di garanzia

E' inoltre prevista l'applicazione dell'imposta di Bollo pari ad € 2,00 al momento dell'emissione della fattura, oltre ad eventuali spese di emissione Ri.Ba. se il Cliente intende avvalersi di tale strumento di pagamento nella misura di volta in volta applica dalla Banca emittente. Sono esenti dall'applicazione dell'imposta di bollo le Onlus e le fatture di importo inferiore a € 77,47.

1. CORRISPETTIVI DOVUTI ALL'ATTO DELLA SOTTOSCRIZIONE DELL'ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA COMPAGINE SOCIALE DI FIDICOM

1.A - <u>Quota sociale (componente "fissa")</u>	€ 25,00
1.B - <u>Tassa di ammissione</u>	€ 150,00

L'importo richiesto a titolo di componente "fissa" della "Quota sociale" è finalizzato all'acquisto dello *status* di socio ai sensi dell'art. 9 dello Statuto del Confidi, consultabile al seguente indirizzo: www.fidicom.it > **chi siamo** > **documenti societari**

2. CORRISPETTIVI DOVUTI ALL'ATTO DELLA SOTTOSCRIZIONE DELL'ISTANZA DI CONCESSIONE DI GARANZIA

2.A - Spese di istruttoria

Spese di istruttoria per richiesta di finanziamento	1,25% dell'importo del finanziamento con un importo minimo di € 1.000,00 e un importo massimo di € 2.500,00
Spese di istruttoria per richiesta di finanziamento a start up	1,50% dell'importo del finanziamento con un importo minimo di € 1.500,00 e un importo massimo di € 3.000,00

All'atto della sottoscrizione dell'Istanza di Concessione di Garanzia sarà dovuto un acconto in misura fissa di € 300,00, mentre il saldo sarà corrisposto all'atto della sottoscrizione del Contratto per la Concessione di Garanzia (v. successivo punto 3.A).

Le spese di istruttoria sono calcolate con riferimento all'importo dei finanziamenti a garanzia dei quali viene richiesto il rilascio della Garanzia da parte del Confidi, anche ove allocati su diversi Enti Finanziatori, ma purché rientranti nella stessa procedura di istruttoria.

3. CORRISPETTIVI DOVUTI ALL'ATTO DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO PER LA CONCESSIONE DI GARANZIA

3.A - Spese di Istruttoria (eventuale saldo)

In base a quanto previsto al precedente punto 2.A, il Socio sarà tenuto a versare all'atto della sottoscrizione del Contratto per la Concessione di Garanzia l'eventuale saldo delle Spese di istruttoria.

4. CORRISPETTIVI DOVUTI ALL'ATTO DI EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO

4.A - Commissioni per il rilascio della Garanzia

Premessa

Le Commissioni per il rilascio della Garanzia sono calcolate in percentuale sull'importo del Finanziamento erogato e secondo il profilo di rischio espresso dall'indicatore "*Perform - CRIF Credit Bureau Score*".

Richiesta di garanzia su finanziamenti chirografari:

CRIF Credit Bureau Score	Classe di rischio	Commissione di garanzia		
		% garanzia a prima richiesta		
		40%	30%	20%
Da P a O	Rischio basso	0,58%	0,43%	0,29%
Da N a L	Rischio medio basso	0,65%	0,49%	0,32%
Da I a E	Rischio medio alto	0,72%	0,54%	0,36%
Da D a A	Rischio alto	0,79%	0,59%	0,40%

La commissione è calcolata sull'importo finanziato per ogni anno di finanziamento fino ad un massimo di 7 anni.
 Nel caso fosse possibile ottenere la controgaranzia del Fondo di Garanzia per le PMI le commissioni di garanzia sarebbero ridotte del 10%.

L'importo della Commissione viene calcolato applicando la percentuale indicata nella tabella all'importo iniziale del Finanziamento e moltiplicando l'importo così ottenuto per il numero di anni di durata della Garanzia; l'importo risultante deve essere corrisposto al Confidi integralmente al momento dell'erogazione del Finanziamento.

4.B - Fondo Rischi Garanzie Prestate e/o Capitale sociale

CRIF Credit Bureau Score	Classe di rischio	Versamento a fondo rischi e/o capitale sociale
		% di fondo rischi e/o capitale sociale sull'importo garantito
Da P a O	Rischio basso	1,50%
Da N a L	Rischio medio basso	2,50%
Da I a E	Rischio medio alto	3,50%
Da D a A	Rischio alto	4,50%

L'importo del suddetto contributo viene calcolato applicando la suddetta percentuale all'importo iniziale della Garanzia sul Finanziamento, è da intendersi *una tantum* (non essendo parametrato alla durata del Finanziamento) e deve essere versato al Confidi integralmente al momento dell'erogazione del Finanziamento.

Fidicom si riserva il diritto di richiedere quote di capitale sociale integrativo e versamenti a fondo rischi integrativi oltre una soglia della rischiosità del cliente

5. CORRISPETTIVI DOVUTI ENTRO IL MESE DI FEBBRAIO DI OGNI ANNO SUCCESSIVO ALL'EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO

5.A - Commissione annua di riconciliazione della posizione di garanzia:

€ 50,00/anno

Diritto alla restituzione di alcuni Corrispettivi a favore del Socio

I Corrispettivi indicati sub 1.B) (Tassa di ammissione alla compagine sociale del Confidi), 2.A) (Spese di istruttoria, eventualmente versate anche a titolo di acconto), 3.A) (eventuale saldo delle Spese di istruttoria), 4.A) (Commissioni per il rilascio della Garanzia) e 5.A) (Commissione annua di riconciliazione della posizione di garanzia) sono versati dal Socio al Confidi a titolo definitivo, e non potranno essere restituiti a quest'ultimo in nessun caso.

I Corrispettivi indicati sub 1.A e 4.B (Fondo Rischi Garanzie Prestate e/o Capitale sociale) potranno essere rimborsati al Socio unicamente al verificarsi di tutte le seguenti condizioni:

- avvenuto integrale rimborso del Finanziamento in relazione al quale il Confidi ha rilasciato a Garanzia, con rilascio da parte dell'Ente Finanziatore di una dichiarazione che liberi il Confidi dall'obbligazione di garanzia e da ogni connesso onere economico;
- regolare ammortamento da parte del Socio degli eventuali ulteriori finanziamenti garantiti dal Confidi (anche con enti finanziatori diversi);
- avvenuto decorso dei termini indicati dagli artt. 65 e 67 del R.D., 16 marzo 1942, n. 267;
- con riferimento alla Quota sociale, perfezionamento della procedura di recesso ai sensi dello Statuto Sociale.

Gli importi di cui è dovuta la restituzione ai sensi di quanto sopra saranno corrisposti dal Confidi al Socio entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento di apposita richiesta scritta trasmessa tramite Raccomanda A.R. presso l'indirizzo Via G. Di Vittorio n. 16 o PEC all'indirizzo info@pec.fidicom.it, ad eccezione dell'importo relativo alla Quota sociale, che verrà restituito nei termini previsti dallo Statuto Sociale, ossia entro i termini indicati dall'art. 2535 del codice civile.

Diritto alla ritenzione dei Corrispettivi a favore del Confidi

In caso di escussione della Garanzia da parte dell'Ente Finanziatore nei confronti del Confidi, quest'ultimo potrà legittimamente trattenere anche i corrispettivi indicati sub 1.A e 4.B (Fondo Rischi Garanzie Prestate e/o Quota sociale), fino a concorrenza dell'importo complessivamente escusso dall'Ente Finanziatore nei confronti di Fidicom, fermo restando il diritto dello stesso Confidi di intraprendere ogni azione legale volta al recupero delle ulteriori somme eventualmente dovute dal Socio.

Sezione VI - PRINCIPALI CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO LA PRESTAZIONE DELLA GARANZIA DA PARTE DI FIDICOM E DIRITTO DI RECESSO DAL CONFIDI

Perfezionamento ed efficacia della garanzia

La Garanzia del Confidi si perfeziona con la sottoscrizione del Contratto per la Concessione di Garanzia, comprensivo del Frontespizio (costituito dal Documento di Sintesi) e dai relativi Allegati (Allegato 1 - Istanza di Concessione di Garanzia; Allegato 2 - Modulo di manleva).

La Garanzia del Confidi acquista efficacia subordinatamente al (e a far data dal) soddisfacimento di tutte le seguenti condizioni:

- erogazione del Finanziamento;
- perfezionamento delle ulteriori garanzie indicate nell'Istanza di Concessione di Garanzia (ove previste);
- perfezionamento della controgaranzia (ove prevista).

Fermo restando quanto sopra e considerato il carattere oneroso della Garanzia, l'efficacia della stessa resta subordinata anche al pagamento di tutti i Corrispettivi di cui alla Sezione V del presente Foglio Informativo, come quantificati all'interno del Documento di Sintesi allegato al Contratto per la Concessione di Garanzia.

Recesso del Socio dal Contratto per la Concessione di Garanzia

Il Socio ha diritto di recedere dal Contratto per la Concessione di Garanzia, subordinatamente al rilascio a cura dell'Ente Finanziatore di una dichiarazione che liberi il Confidi dall'obbligazione di garanzia e da ogni connesso onere economico. Il rapporto si intenderà chiuso alla scadenza del 30° (trentesimo) giorno successivo a quanto il Confidi riceve la suddetta dichiarazione.

Il recesso dalla Garanzia non comporta il recesso dallo *status* di Socio di Fidicom, per il quale il Socio è tenuto a seguire la procedura indicata nello Statuto Sociale.

Perdita di efficacia e risoluzione del Contratto per la Concessione di Garanzia

Il Contratto per la Concessione di Garanzia si intenderà automaticamente privo di efficacia, con conseguente decadenza della relativa Garanzia, nei seguenti casi:

- mancata erogazione o messa a disposizione del Finanziamento da parte dell'Ente Finanziatore entro 3 (tre) mesi dalla concessione della Garanzia (salvo diverso termine previsto in convenzione con l'Ente Finanziatore o indicato nella lettera di Garanzia);
- erogazione, da parte dell'Ente Finanziatore, di un finanziamento a condizioni diverse da quelle relative al Finanziamento in relazione al quale il Confidi ha prestato Garanzia ai sensi del Contratto per la Concessione di Garanzia (a titolo meramente esemplificativo, in termini di importo erogato, di durata del piano di ammortamento, di garanzie richieste, etc.);

(iii) estinzione anticipata del Finanziamento con rilascio da parte dell'Ente Finanziatore di una dichiarazione che liberi il Confidi dall'obbligazione di garanzia e da ogni connesso onere economico.

Fatti salvi gli ulteriori rimedi di legge, il Contratto per la Concessione di Garanzia si indenterà automaticamente risolto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., con conseguente decadenza della relativa Garanzia, nei seguenti casi:

(i) mancato perfezionamento del Finanziamento per fatto imputabile al Socio; in tal caso, il Socio sarà altresì tenuto a corrispondere immediatamente a Fidicom, a titolo di clausola penale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1382 cod. civ., un importo pari allo 0,50 % dell'importo complessivo del Finanziamento richiesto e non perfezionato per fatto imputabile al Socio stesso;

(ii) mancato pagamento, anche solo parziale, da parte del Socio di uno o più dei corrispettivi di cui alla Sezione V del presente Foglio Informativo, come quantificati all'interno del Documento di Sintesi allegato al Contratto per la Concessione di Garanzia, ove non sanato entro 15 (quindici) giorni e salvo diverso termine previsto dal Confidi in accordo con l'Ente Finanziatore;

(iii) utilizzo del Finanziamento per fini diversi da quelli rappresentati dal Socio nell'Istanza di Concessione di Garanzia.

Il Confidi avrà inoltre diritto di recedere dal Contratto per la Concessione di Garanzia, ai sensi dell'art. 1373 cod. civ., con conseguente decadenza della relativa Garanzia, ove il Socio risulti inadempiente agli obblighi assunti nei confronti del Confidi e/o di un ente finanziatore in relazione ad un finanziamento diverso dal Finanziamento di cui al suddetto Contratto per la Concessione di Garanzia.

Procedura di reclamo e mezzi di tutela stragiudiziale di cui il Socio può avvalersi

Il Socio può presentare reclamo all'Ufficio Reclami di Fidicom a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata alla sede di Crema (CR), Via G. Di Vittorio n. 16 o via PEC all'indirizzo PEC: info@pec.fidicom.it.

Fidicom evade il reclamo entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione dello stesso. La procedura è gratuita per il Socio, salvo le spese relative alla corrispondenza inviata.

Se il Confidi dà ragione al Socio, deve comunicare i tempi tecnici entro i quali si impegna a risolvere l'anomalia; in caso contrario deve esporre le ragioni del mancato accoglimento del reclamo.

Qualora il Socio sia rimasto insoddisfatto dell'esito del reclamo (perché non ha avuto riscontro nei tempi stabiliti o ha avuto riscontro anche parzialmente negativo, ovvero perché l'intermediario non ha dato corso alla definizione della posizione nei termini stabiliti), potrà presentare ricorso all'**Organismo di Conciliazione** di cui al D. Lgs. 28/2010 ovvero all'**Arbitro Bancario Finanziario (ABF)**.

Per sapere come rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario e l'ambito della sua competenza si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, rivolgersi alle Filiali della Banca d'Italia o al Confidi, oppure consultando il sito www.fidicom.it dove è pubblicata la Guida Pratica all'ABF.

Recesso del Socio dal Confidi

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata alla sede di Crema (CR), Via G. Di Vittorio n. 16 o via PEC all'indirizzo PEC: info@pec.fidicom.it. Gli amministratori devono esaminarla entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al Socio, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, il quale entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, della comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Per i rapporti mutualistici, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio (che coincide con l'approvazione del bilancio) in corso, se comunicato 3 (tre) mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, il Consiglio d'Amministrazione può, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dall'annotazione dello stesso sul libro soci.

Ogni Socio può rivolgersi all'Ufficio Reclami di Fidicom presso la sede di Crema (CR) Via G. Di Vittorio n. 16 per eventuali contestazioni.

LEGENDA

Fidicom o Confidi: Società Cooperativa FIDICOM Garanzia al Credito 1979 società cooperativa è una cooperativa di garanzia collettiva fidi (confidi), con sede legale in Lodi, via Benedetto Croce n.19 e sede operativa in Crema (CR) Via G. Di Vittorio n. 16; telefono 0373/472707, telefax 0373/472708, web www.fidicom.it; posta elettronica info@fidicom.it, PEC: info@pec.fidicom.it, iscritta al n. 02197360981 del Registro delle Imprese di Lodi, medesimo numero di codice fiscale e di Partita IVA n. 0219736098, intermediario finanziario iscritto al n. 32922 della sezione prevista dall'art. 155, comma 4 del D. lgs. n. 385/03 e ss. mm. (TUB), iscritta al n. A14665 dell'albo delle Società Cooperative.

Statuto Sociale: statuto di Fidicom nella versione di volta in volta in vigore;

Istanza di Ammissione: modulo scaricabile dal sito del Confidi www.fidicom.it, sezione "Entra in Fidicom", Mod. A, con cui il soggetto interessato chiede di diventare Socio del Confidi;

Socio: il soggetto che ha aderito al Confidi ai sensi dello Statuto Sociale;

Ente Finanziatore: le banche e gli altri intermediari finanziari che hanno sottoscritto apposite convenzioni con il Confidi in relazione a determinate tipologie di operazione;

Finanziamento: credito concesso da un Ente Finanziatore al Socio, il cui rimborso è garantito - a determinate condizioni - dal Confidi stesso;

Istanza di Concessione di Garanzia: modulo scaricabile dal sito del Confidi www.fidicom.it, sezione "Entra in Fidicom", Mod. B, con cui il Socio chiede al Confidi il rilascio di una Garanzia in relazione ad un determinato Finanziamento;

Modulo di Manleva: modulo scaricabile dal sito del Confidi www.fidicom.it, sezione "Entra in Fidicom", Modulo di Manleva sottoscritto da eventuali terzi garanti;

Contratto per la Concessione di Garanzia: contratto sottoscritto tra il Socio ed il Confidi, avente ad oggetto il rilascio - da parte del Confidi - di una garanzia su un determinato Finanziamento;

Garanzie: garanzie prestate dal Confidi nell'interesse dei Clienti ed a beneficio degli Enti Finanziatori in relazione ad un determinato Finanziamento, sulla base del Contratto per la Concessione di Garanzia;

Comitato Centrale del Credito: commissione di valutazione di merito creditizio istituita all'interno del Confidi cui viene demandato il compito di valutare il merito creditizio del Socio istante.

Organismo di conciliazione: organismo di risoluzione stragiudiziale delle controversie istituito da enti pubblici o privati.

Arbitro bancario Finanziario (ABF): organo di risoluzione stragiudiziale delle controversie istituito dalla Banca d'Italia.

PMI: piccole e medie imprese aventi meno di 250 occupati e con meno di 50mln di € di fatturato annuo, oppure un totale di bilancio non superiore a 43 milioni di €. In particolare, nell'ambito della categoria Pmi, si definisce piccola impresa l'impresa che ha meno di 50 occupati e ha un fatturato oppure un totale di bilancio annuo non superiore ai 10 milioni di €. Nell'ambito della categoria delle Pmi si definisce microimpresa l'impresa con meno di dieci occupati e che ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

Fondo di Garanzia: fondo di garanzia costituito e finanziato (legge n. 662 del 23 dicembre 1996, art. 2), comma 100, lettera a) dal Ministero dello Sviluppo Economico presso il Mediocredito Centrale S.p.a. allo scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese.

Banca del Mezzogiorno Mediocredito Centrale S.p.a.: è un'istituzione finanziaria che la missione di sostenere i progetti di sviluppo delle PMI ed è gestore del Fondo di Garanzia (legge n. 662 del 23 dicembre 1996, art. 2).

ISMEA: ISMEA (Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare) è un ente pubblico economico istituito con l'accorpamento dell'Istituto per Studi, Ricerche e Informazioni sul Mercato Agricolo (già ISMEA) e della Cassa per la Formazione della Proprietà Contadina, con decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 419, concernente il "riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali" e per ultimo con l'accorpamento dell'Istituto sviluppo agroalimentare (ISA) Spa e la Società gestione fondi per l'agroalimentare (SGFA) s.r.l. con Legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Offerta fuori sede: offerta (ossia, la promozione, il collocamento e la conclusione di contratti relativi ai servizi offerti da Fidicom) svolta dal Confidi in luogo diverso dalla propria sede o dalle proprie dipendenze. Ove "dipendenze" è da intendersi qualunque locale del Confidi adibito al ricevimento del pubblico per le trattative e la conclusione del contratto, anche se l'accesso è sottoposto a forma di controllo.

Offerta in sede: quando la garanzia viene offerta dal Confidi nella propria sede o nelle proprie dipendenze. Per "dipendenza" si intende qualunque locale del Confidi adibito al ricevimento del pubblico per le trattative e la conclusione di contratti, anche se l'accesso è sottoposto a forma di controllo.

Reclamo: ogni atto con cui un Socio chiaramente identificabile contesta in forma scritta al Confidi un suo comportamento o omissione.

2) COPIA CONFIDI

FOGLIO INFORMATIVO CONVENZIONE ICS-LND-FIDICOM

Disciplina della trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra Intermediari e Clienti (Provvedimento Banca d'Italia 3 agosto 2017 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 195 del 22 agosto 2017)

LE CONDIZIONI DI SEGUITO PUBBLICIZZATE NON COSTITUISCONO OFFERTA AL PUBBLICO A NORMA DELL'ART. 1336 C.C.

Aggiornamento 01/2019 del 4 aprile 2019

Sezione I - INFORMAZIONI SUL CONFIDI

La Società Cooperativa FIDICOM Garanzia al Credito 1979 società cooperativa è una cooperativa di garanzia collettiva fidi (confidi), con sede legale in Lodi, via Benedetto Croce n.19 e sede operativa in Crema (CR) Via G. Di Vittorio n. 16; telefono 0373/472707, telefax 0373/472708, web www.fidicom.it; posta elettronica info@fidicom.it, PEC: info@pec.fidicom.it, iscritta al n. 02197360981 del Registro delle Imprese di Lodi, medesimo numero di codice fiscale e di Partita IVA n. 0219736098, intermediario finanziario iscritto al n. 32922 della sezione prevista dall'art. 155, comma 4 del D. lgs. n. 385/03 e ss. mm. (TUB), iscritta al n. A14665 dell'albo delle Società Cooperative (di seguito "Fidicom" o il "Confidi")

Sezione II - INFORMAZIONI ULTERIORI IN CASO DI OFFERTA FUORI SEDE

Compilare nel caso di offerta fuori sede

Dati identificativi del soggetto che entra in contatto con il Socio:

Denominazione ente/società: _____

Cognome e nome della persona fisica: _____

Indirizzo: _____

Telefono _____

e-mail: _____

Qualifica (da barrare):

- dipendente di FIDICOM
 agente in attività finanziaria iscritto nell'elenco al n. _____
 mediatore creditizio iscritto nell'elenco al n. _____
 ente convenzionato (associazione di categoria) per la raccolta delle domande di garanzia

Dati identificativi del Socio a cui è stato consegnato il presente Foglio Informativo

Il sottoscritto _____ Cod. Fisc. _____ in proprio/in qualità di legale rappresentante di _____ dichiara di aver ricevuto copia del "Foglio Informativo e Diritti del Socio".

Luogo e data di ricezione _____ Firma _____

Sezione III - INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Fidicom è un confidi la cui attività consiste nella prestazione di attività di tipo mutualistico esclusivamente a favore dei propri soci. La stessa, quindi, non ha fini di lucro.

L'attività offerta da Fidicom consiste principalmente nel prestare servizi a favore dei propri soci, al fine di favorire l'accesso al credito mediante la concessione di garanzie collettive dei fidi nell'interesse dei soci medesimi, nonché di fornire assistenza tecnica-strumentale nei rapporti con il sistema bancario e creditizio. Fidicom si propone, infatti, di offrire assistenza ai soci per il perfezionamento e la gestione delle operazioni di finanziamento, prestando attività di informazione, di consulenza e di assistenza ai propri soci per il reperimento e il migliore utilizzo delle fonti finanziarie, con particolare riguardo all'accesso a forme di finanziamento agevolato, nonché le prestazioni di servizi per il miglioramento della gestione finanziaria delle stesse imprese.

Fidicom, in particolare, può garantire le operazioni di credito sia a breve che a medio-lungo termine, comprese le operazioni di locazione finanziaria

(leasing), di cessione di crediti e altre operazioni di sostegno finanziario alle piccole e medie imprese. A tal fine Fidicom utilizza risorse provenienti in tutto o in parte dai propri soci.

Sezione IV - CARATTERISTICHE DELLE GARANZIE DI FIDICOM E PROCEDURA PER LA LORO CONCESSIONE RISCHI TIPICI DELL'OPERAZIONE

(E) Caratteristiche delle Garanzie prestate da Fidicom

L'attività di Fidicom consiste nella prestazione di garanzie collettive (le "Garanzie") nell'interesse dei soci e a beneficio di soggetti terzi quali istituti di credito e intermediari finanziari (da ora in poi indicati genericamente come "Ente Finanziatore") con i quali Fidicom ha stipulato apposite convenzioni ed il cui elenco è disponibile sul sito www.fidicom.it alla voce "Istituti Convenzionati".

Importo delle Garanzie

L'importo di ciascuna Garanzia è di norma pari al 20% del valore dell'affidamento concesso al socio, salvo situazioni particolari che saranno valutate dal Consiglio di Amministrazione di Fidicom e/o disciplinate dalle convenzioni stipulate ed in vigore con gli Enti Finanziatori.

Per affidamento si intende ogni forma tecnica di fido: mutuo chirografario, mutuo ipotecario, scoperto di c/c, anticipo fatture, castelletto s.b.f. ed ogni altro prodotto di finanziamento alle imprese.

Tipi di Garanzie

Le Garanzie sono accessorie e disciplinate dalla convenzione in essere con l'Ente Finanziatore coinvolto nella concessione dell'affidamento; esse possono essere "sussidiarie" o "a prima richiesta", a valere sul patrimonio o a valere su fondi monetari.

Una Garanzia si definisce "sussidiaria" qualora il Confidi possa opporre all'Ente Finanziatore il beneficio della preventiva escussione del patrimonio del socio debitore.

Una Garanzia si definisce "a prima richiesta" qualora l'Ente Finanziatore possa rivolgersi direttamente al Confidi per il pagamento del debito contratto dal socio debitore senza la preventiva escussione del suo patrimonio.

La scelta della "sussidiarietà" o della "prima richiesta" della Garanzia è lasciata al Confidi e/o è indicata nelle convenzioni stipulate con gli Enti Finanziatori.

Tipi di possibile contro-garanzia

Fidicom può contro-garantirsi con il Fondo di Garanzia - L. 662/96 (www.fondidigaranzia.it), nel caso in cui sussistano i requisiti indicati dalle procedure del Fondo di Garanzia e qualora Fidicom desideri contro-garantirsi col Fondo in oggetto. Il Fondo di Garanzia (L. 662/96, art. 2, comma 100, lettera a) è istituito e finanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico ed è gestito da un Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.) con capofila la Banca del Mezzogiorno Mediocredito Centrale S.p.a. (www.mcc.it), che ne è il gestore.

Fidicom può contro-garantirsi con ISMEA-SGFA (<http://www.ismea.it>). L'ISMEA (Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare) è un ente pubblico economico istituito con l'accorpamento dell'Istituto per Studi, Ricerche e Informazioni sul Mercato Agricolo (già ISMEA) e della Cassa per la Formazione della Proprietà Contadina, con decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 419, concernente il "riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali" e per ultimo con l'accorpamento dell'Istituto sviluppo agroalimentare (ISA) Spa e la Società gestione fondi per l'agroalimentare (SGFA) s.r.l. con Legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Fidicom può contro-garantirsi con la Linea controgaranzia di Finlombarda: si tratta di una controgaranzia rilasciata da Regione Lombardia a favore delle piccole e medie imprese all'interno dell'Azione di Potenziamento del sistema delle garanzie pubbliche per l'espansione del credito in sinergia tra sistema nazionale e sistemi regionali di garanzia, favorendo forme di razionalizzazione che valorizzino anche il ruolo dei Confidi più efficienti ed efficaci. Si tratta di una garanzia al 50% della garanzia concessa da Fidicom su di un portafoglio con "cap" di perdita al 4,5%. La controgaranzia è rilasciata da Finlombarda a valere su POR FESR 2014/2020.

Possibile qualificazione della Garanzia come "Aiuto di Stato"

Si segnala inoltre che, ai sensi degli artt. 87 e 88 del Trattato CE e della Comunicazione 2008/C155/02, la Garanzia può essere considerata "Aiuto di Stato" qualora fornita con il concorso di risorse di origine pubblica; in tal caso, la Garanzia è concessa in regime di "de minimis", ai sensi del Regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione Europea del 15 dicembre 2006.

(F) Ammissione alla compagine sociale di Fidicom

Per poter fruire dei servizi offerti da Fidicom (ivi incluso il rilascio di Garanzie) il soggetto interessato deve preliminarmente acquisire la qualità di "Socio" del Confidi stesso. A tal fine, lo stesso dovrà inoltrare una apposita "Istanza di Ammissione" (scaricabile dal sito del Confidi www.fidicom.it, sezione "Entra in Fidicom", Mod. A), sottoscrivere una Quota sociale nonché versare la Tassa di ammissione alla compagine sociale del Confidi (per la cui quantificazione si rinvia alla Sezione V del presente Foglio Informativo, denominata "Elenco completo delle condizioni economiche offerte per la prestazione della garanzia collettiva da parte del Confidi"). La tassa di ammissione a Socio non può essere restituita.

Possono assumere la qualifica di Soci di Fidicom i soggetti titolari di piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi o di imprese artigiane o agricole, come definite dalla disciplina comunitaria. Possono assumere la qualifica di Soci del Confidi anche i soggetti iscritti ad albi professionali e le associazioni professionali nella misura in cui svolgano un'attività economica e sempre che rispettino i limiti dimensionali relativi alle PMI. Possono, inoltre, assumere la qualifica di Soci del Confidi gli enti privati, le associazioni e le imprese di maggiori dimensioni, operanti nei settori sopra citati, rientranti nei limiti dimensionali determinati dall'Unione Europea ai fini degli interventi agevolati della Banca Europea per gli investimenti (BEI) a favore delle piccole e medie imprese, purché complessivamente non rappresentanti più di un sesto della totalità delle imprese soci.

L'Istanza di Ammissione a Socio sarà valutata dal Consiglio di Amministrazione del Confidi, il quale, verificato tra l'altro il soddisfacimento delle condizioni previste dallo "Statuto Sociale" (scaricabile dal sito del Confidi www.fidicom.it, sezione "Entra in Fidicom"), ne delibera l'accoglimento. La qualità di Socio diviene efficace a partire dalla data di iscrizione nel "libro soci" del Confidi e permane sino alla data di efficacia del recesso o

dell'esclusione, a norma dello Statuto Sociale.

(G) Procedura per il rilascio delle Garanzie da parte di Fidicom

A seguito dell'assunzione della qualifica di Socio, quest'ultimo dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione del Confidi una "**Istanza di Concessione di Garanzia**" - (scaricabile dal sito del Confidi www.fidicom.it, sezione "Entra in Fidicom", Mod. B) - corredata da tutta la documentazione richiesta (in materia, tra l'altro, di *privacy*, anticicliaggio e *de minimis*) - che sarà valutata dal Consiglio di Amministrazione, previa valutazione da parte del Comitato Centrale del Credito, interno al Confidi, che esprime un parere non vincolante sul merito creditizio dell'impresa.

Fidicom, nella valutazione del rilascio della Garanzia, potrebbe richiedere al Socio garanzie personali o reali (fidejussione, avallo, pegno, ipoteca, ecc.) da rilasciarsi da parte del Socio stesso oppure di terzi. In tale ultimo caso (garanzie di terzi) il Socio dovrà far sì che i terzi garanti sottoscrivano e consegnino al Confidi il "**Modulo di Manleva**" (scaricabile dal sito del Confidi www.fidicom.it, sezione "Entra in Fidicom", Modulo di Manleva). Il Socio inoltra - direttamente o per il tramite di Fidicom - all'Ente Finanziatore un'apposita richiesta di accesso al credito, che viene valutata autonomamente dagli organi competenti dell'Ente Finanziatore. Il rapporto tra il Socio e l'Ente Finanziatore in relazione al finanziamento/fido concesso (di seguito, anche solo "**Finanziamento**") viene regolato da un apposito contratto sottoscritto direttamente tra il Socio e l'Ente Finanziatore, ai sensi del quale il Socio si impegna a rimborsare a quest'ultimo il Finanziamento concesso e quanto altro dovuto (l'Ente Finanziatore fornisce direttamente al Socio l'informativa circa le caratteristiche dei rischi tipici e tutte le forme di impegno patrimoniale assunte). Il Confidi non potrà in alcun modo essere ritenuto responsabile per la mancata concessione/erogazione del Finanziamento da parte dell'Ente Finanziatore, e ciò tenuto anche conto che l'*iter* dell'Ente Finanziatore avente ad oggetto l'istruttoria e l'eventuale deliberazione del Finanziamento in favore del Socio è autonomo e distinto rispetto all'*iter* istruttorio e deliberativo di Fidicom volto all'eventuale concessione della Garanzia.

(H) Principali rischi dell'operazione

I rischi derivanti dall'operazione intercorrente tra il Socio e Fidicom sono connessi e conseguenti all'eventuale inadempimento del Socio all'obbligo di rimborso del Finanziamento ottenuto dall'Ente Finanziatore.

Ove, a seguito di tale inadempimento, l'Ente Finanziatore escuta la Garanzia rilasciata da Fidicom:

- (iii) il Socio e gli eventuali terzi garanti dovranno rifondere a Fidicom, a prima richiesta e rimossa ogni eccezione (anche relativa al Finanziamento), oltre alle somme oggetto di escussione, anche gli interessi di mora maturati su detti importi, al tasso di cui al D. Lgs. 231/2002, a far data dal pagamento effettuato dal Confidi nei confronti dell'Ente Finanziatore sino alla integrale restituzione del dovuto da parte del Socio, nonché tutte le ulteriori spese (quali, a titolo meramente esemplificativo, quelle di natura legale) documentate e sostenute dallo stesso Confidi ai fini del recupero del credito ovvero rimborsate dal Confidi all'Ente Finanziatore;
- (iv) Fidicom potrà legittimamente trattenere anche i corrispettivi versati dal Socio come specificati ai punti sub 1.A e 4.C (Quota sociale, nella sua componente "fissa" e "variabile") nonché 4.B (Fondo Rischi Garanzie Prestate) della successiva Sezione V ("Elenco completo delle condizioni economiche offerte per la prestazione della garanzia collettiva da parte del Confidi") fino a concorrenza dell'importo complessivamente escusso dall'Ente Finanziatore nei confronti di Fidicom,

fermo restando il diritto dello stesso Confidi di intraprendere ogni azione legale volta al recupero delle ulteriori somme eventualmente dovute dal Socio.

Inoltre, in caso di inadempimento del Socio ai propri obblighi previsti dal Finanziamento e a prescindere dall'escussione della Garanzia da parte dell'Ente Finanziatore, Fidicom avrà il diritto di escludere il Socio dalla compagine sociale.

L'Ente Finanziatore e Fidicom si scambiano informazioni sull'andamento del Finanziamento garantito dal Confidi, in conformità con la convenzione tra gli stessi stipulata e tempo per tempo vigente. Il Socio ha diritto di conoscere le informazioni che lo riguardano, ma non ha diritto di pretendere di essere informato circa i rapporti intercorrenti tra il Confidi e l'Ente Finanziatore, ivi inclusa l'eventuale escussione della Garanzia da parte di quest'ultimo.

È espresso obbligo del Socio quello di tenere il Confidi costantemente informato in merito a tutti gli eventi idonei, anche in via solo potenziale, a pregiudicare la propria capacità di rimborsare il Finanziamento.

L'eventuale inadempimento del Socio alle obbligazioni assunte nei confronti di Fidicom e/o dell'Ente Finanziatore in relazione ad un dato Finanziamento darà diritto al Confidi di risolvere il contratto per la concessione di garanzia relativo al Finanziamento in parola (il "**Contratto per la Concessione di Garanzia**"), con conseguente decadenza della Garanzia prestata, nonché di recedere dagli eventuali ulteriori Contratti per la Concessione di Garanzia stipulati con il Socio in relazione ad ulteriori Finanziamenti, con conseguente decadenza anche di tali ulteriori Garanzie.

Sezione V – ELENCO COMPLETO DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE OFFERTE PER LA PRESTAZIONE DELLA GARANZIA COLLETTIVA DA PARTE DEL CONFIDI

I corrispettivi dovuti a Fidicom in relazione al servizio di rilascio di garanzie in forma collettiva da parte del Confidi stesso (i "**Corrispettivi**") sono i seguenti e vengono qui suddivisi in base al momento della loro corresponsione.

6. All'atto della sottoscrizione dell'Istanza di Ammissione alla compagine sociale di Fidicom:
 - A. Quota sociale (componente "*fissa*")
 - B. Tassa di ammissione alla compagine sociale del Confidi
7. All'atto della sottoscrizione dell'Istanza di Concessione di Garanzia:
 - A. Spese di istruttoria

8. All'atto della sottoscrizione del Contratto per la Concessione di Garanzia:
 - B. Spese di istruttoria (eventuale saldo)
9. All'atto di erogazione del Finanziamento:
 - C. Commissioni per il rilascio della Garanzia
 - D. Fondo Rischi Garanzie Prestate e/o Capitale sociale
10. Entro il mese di febbraio di ogni anno successivo all'erogazione del Finanziamento:
 - B. Commissione annua di riconciliazione della posizione di garanzia

E' inoltre prevista l'applicazione dell'imposta di Bollo pari ad € 2,00 al momento dell'emissione della fattura, oltre ad eventuali spese di emissione Ri.Ba. se il Cliente intende avvalersi di tale strumento di pagamento nella misura di volta in volta applica dalla Banca emittente. Sono esenti dall'applicazione dell'imposta di bollo le Onlus e le fatture di importo inferiore a € 77,47.

6. CORRISPETTIVI DOVUTI ALL'ATTO DELLA SOTTOSCRIZIONE DELL'ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA COMPAGINE SOCIALE DI FIDICOM

1.A - <u>Quota sociale (componente "fissa")</u>	€ 25,00
1.B - <u>Tassa di ammissione</u>	€ 150,00

L'importo richiesto a titolo di componente "fissa" della "Quota sociale" è finalizzato all'acquisto dello status di socio ai sensi dell'art. 9 dello Statuto del Confidi, consultabile al seguente indirizzo: www.fidicom.it > **chi siamo** > **documenti societari**

7. CORRISPETTIVI DOVUTI ALL'ATTO DELLA SOTTOSCRIZIONE DELL'ISTANZA DI CONCESSIONE DI GARANZIA

2.A - Spese di istruttoria

Spese di istruttoria per richiesta di finanziamento	1,25% dell'importo del finanziamento con un importo minimo di € 1.000,00 e un importo massimo di € 2.500,00
Spese di istruttoria per richiesta di finanziamento a start up	1,50% dell'importo del finanziamento con un importo minimo di € 1.500,00 e un importo massimo di € 3.000,00

All'atto della sottoscrizione dell'Istanza di Concessione di Garanzia sarà dovuto un acconto in misura fissa di € 300,00, mentre il saldo sarà corrisposto all'atto della sottoscrizione del Contratto per la Concessione di Garanzia (v. successivo punto 3.A).

Le spese di istruttoria sono calcolate con riferimento all'importo dei finanziamenti a garanzia dei quali viene richiesto il rilascio della Garanzia da parte del Confidi, anche ove allocati su diversi Enti Finanziatori, ma purché rientranti nella stessa procedura di istruttoria.

8. CORRISPETTIVI DOVUTI ALL'ATTO DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO PER LA CONCESSIONE DI GARANZIA

3.A - Spese di Istruttoria (eventuale saldo)

In base a quanto previsto al precedente punto 2.A, il Socio sarà tenuto a versare all'atto della sottoscrizione del Contratto per la Concessione di Garanzia l'eventuale saldo delle Spese di istruttoria.

9. CORRISPETTIVI DOVUTI ALL'ATTO DI EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO

4.A - Commissioni per il rilascio della Garanzia

Premessa

Le Commissioni per il rilascio della Garanzia sono calcolate in percentuale sull'importo del Finanziamento erogato e secondo il profilo di rischio espresso dall'indicatore "Perform - CRIF Credit Bureau Score".

Richiesta di garanzia su finanziamenti chirografari:

CRIF Credit Bureau Score	Classe di rischio	Commissione di garanzia		
		% garanzia a prima richiesta		
		40%	30%	20%
Da P a O	Rischio basso	0,58%	0,43%	0,29%
Da N a L	Rischio medio basso	0,65%	0,49%	0,32%
Da I a E	Rischio medio alto	0,72%	0,54%	0,36%
Da D a A	Rischio alto	0,79%	0,59%	0,40%

La commissione è calcolata sull'importo finanziato per ogni anno di finanziamento fino ad un massimo di 7 anni.
 Nel caso fosse possibile ottenere la controgaranzia del Fondo di Garanzia per le PMI le commissioni di garanzia sarebbero ridotte del 10%.

L'importo della Commissione viene calcolato applicando la percentuale indicata nella tabella all'importo iniziale del Finanziamento e moltiplicando l'importo così ottenuto per il numero di anni di durata della Garanzia; l'importo risultante deve essere corrisposto al Confidi integralmente al momento dell'erogazione del Finanziamento.

4.B - Fondo Rischi Garanzie Prestate e/o Capitale sociale

CRIF Credit Bureau Score	Classe di rischio	Versamento a fondo rischi e/o capitale sociale
		% di fondo rischi e/o capitale sociale sull'importo garantito
Da P a O	Rischio basso	1,50%
Da N a L	Rischio medio basso	2,50%
Da I a E	Rischio medio alto	3,50%
Da D a A	Rischio alto	4,50%

L'importo del suddetto contributo viene calcolato applicando la suddetta percentuale all'importo iniziale della Garanzia sul Finanziamento, è da intendersi *una tantum* (non essendo parametrato alla durata del Finanziamento) e deve essere versato al Confidi integralmente al momento dell'erogazione del Finanziamento.

Fidicom si riserva il diritto di richiedere quote di capitale sociale integrativo e versamenti a fondo rischi integrativi oltre una soglia della rischiosità del cliente

10. CORRISPETTIVI DOVUTI ENTRO IL MESE DI FEBBRAIO DI OGNI ANNO SUCCESSIVO ALL'EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO

5.A - Commissione annua di riconciliazione della posizione di garanzia:

€ 50,00/anno

Diritto alla restituzione di alcuni Corrispettivi a favore del Socio

I Corrispettivi indicati sub 1.B) (Tassa di ammissione alla compagine sociale del Confidi), 2.A) (Spese di istruttoria, eventualmente versate anche a titolo di acconto), 3.A) (eventuale saldo delle Spese di istruttoria), 4.A) (Commissioni per il rilascio della Garanzia) e 5.A) (Commissione annua di riconciliazione della posizione di garanzia) sono versati dal Socio al Confidi a titolo definitivo, e non potranno essere restituiti a quest'ultimo in nessun caso.

I Corrispettivi indicati sub 1.A e 4.B (Fondo Rischi Garanzie Prestate e/o Capitale sociale) potranno essere rimborsati al Socio unicamente al verificarsi di tutte le seguenti condizioni:

- avvenuto integrale rimborso del Finanziamento in relazione al quale il Confidi ha rilasciato a Garanzia, con rilascio da parte dell'Ente Finanziatore di una dichiarazione che liberi il Confidi dall'obbligazione di garanzia e da ogni connesso onere economico;
- regolare ammortamento da parte del Socio degli eventuali ulteriori finanziamenti garantiti dal Confidi (anche con enti finanziatori diversi);
- avvenuto decorso dei termini indicati dagli artt. 65 e 67 del R.D., 16 marzo 1942, n. 267;
- con riferimento alla Quota sociale, perfezionamento della procedura di recesso ai sensi dello Statuto Sociale.

Gli importi di cui è dovuta la restituzione ai sensi di quanto sopra saranno corrisposti dal Confidi al Socio entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento di apposita richiesta scritta trasmessa tramite Raccomanda A.R. presso l'indirizzo Via G. Di Vittorio n. 16 o PEC all'indirizzo info@pec.fidicom.it, ad eccezione dell'importo relativo alla Quota sociale, che verrà restituito nei termini previsti dallo Statuto Sociale, ossia entro i termini indicati dall'art. 2535 del codice civile.

Diritto alla ritenzione dei Corrispettivi a favore del Confidi

In caso di escussione della Garanzia da parte dell'Ente Finanziatore nei confronti del Confidi, quest'ultimo potrà legittimamente trattenere anche i corrispettivi indicati sub 1.A e 4.C (Quota sociale, nella sua componente "fissa" e "variabile") nonché 4.B (Fondo Rischi Garanzie Prestate), fino a concorrenza dell'importo complessivamente escusso dall'Ente Finanziatore nei confronti di Fidicom, fermo restando il diritto dello stesso Confidi di intraprendere ogni azione legale volta al recupero delle ulteriori somme eventualmente dovute dal Socio.

**Sezione VI - PRINCIPALI CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO
LA PRESTAZIONE DELLA GARANZIA DA PARTE DI FIDICOM
E DIRITTO DI RECESSO DAL CONFIDI**

Perfezionamento ed efficacia della garanzia

La Garanzia del Confidi si perfeziona con la sottoscrizione del Contratto per la Concessione di Garanzia, comprensivo del Frontespizio (costituito dal Documento di Sintesi) e dai relativi Allegati (Allegato 1 - Istanza di Concessione di Garanzia; Allegato 2 - Modulo di manleva).

La Garanzia del Confidi acquista efficacia subordinatamente al (e a far data dal) soddisfacimento di tutte le seguenti condizioni:

- (iv) erogazione del Finanziamento;
- (v) perfezionamento delle ulteriori garanzie indicate nell'Istanza di Concessione di Garanzia (ove previste);
- (vi) perfezionamento della controgaranzia (ove prevista).

Fermo restando quanto sopra e considerato il carattere oneroso della Garanzia, l'efficacia della stessa resta subordinata anche al pagamento di tutti i Corrispettivi di cui alla Sezione V del presente Foglio Informativo, come quantificati all'interno del Documento di Sintesi allegato al Contratto per la Concessione di Garanzia.

Recesso del Socio dal Contratto per la Concessione di Garanzia

Il Socio ha diritto di recedere dal Contratto per la Concessione di Garanzia, subordinatamente al rilascio a cura dell'Ente Finanziatore di una dichiarazione che liberi il Confidi dall'obbligazione di garanzia e da ogni connesso onere economico. Il rapporto si intenderà chiuso alla scadenza del 30° (trentesimo) giorno successivo a quanto il Confidi riceve la suddetta dichiarazione.

Il recesso dalla Garanzia non comporta il recesso dallo *status* di Socio di Fidicom, per il quale il Socio è tenuto a seguire la procedura indicata nello Statuto Sociale.

Perdita di efficacia e risoluzione del Contratto per la Concessione di Garanzia

Il Contratto per la Concessione di Garanzia si intenderà automaticamente privo di efficacia, con conseguente decadenza della relativa Garanzia, nei seguenti casi:

- (iv) mancata erogazione o messa a disposizione del Finanziamento da parte dell'Ente Finanziatore entro 3 (tre) mesi dalla concessione della Garanzia (salvo diverso termine previsto in convenzione con l'Ente Finanziatore o indicato nella lettera di Garanzia);
- (v) erogazione, da parte dell'Ente Finanziatore, di un finanziamento a condizioni diverse da quelle relative al Finanziamento in relazione al

quale il Confidi ha prestato Garanzia ai sensi del Contratto per la Concessione di Garanzia (a titolo meramente esemplificativo, in termini di importo erogato, di durata del piano di ammortamento, di garanzie richieste, etc.);

(vi) estinzione anticipata del Finanziamento con rilascio da parte dell'Ente Finanziatore di una dichiarazione che liberi il Confidi dall'obbligazione di garanzia e da ogni connesso onere economico.

Fatti salvi gli ulteriori rimedi di legge, il Contratto per la Concessione di Garanzia si indenterà automaticamente risolto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., con conseguente decadenza della relativa Garanzia, nei seguenti casi:

(i) mancato perfezionamento del Finanziamento per fatto imputabile al Socio; in tal caso, il Socio sarà altresì tenuto a corrispondere immediatamente a Fidicom, a titolo di clausola penale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1382 cod. civ., un importo pari allo 0,50 % dell'importo complessivo del Finanziamento richiesto e non perfezionato per fatto imputabile al Socio stesso;

(ii) mancato pagamento, anche solo parziale, da parte del Socio di uno o più dei corrispettivi di cui alla Sezione V del presente Foglio Informativo, come quantificati all'interno del Documento di Sintesi allegato al Contratto per la Concessione di Garanzia, ove non sanato entro 15 (quindici) giorni e salvo diverso termine previsto dal Confidi in accordo con l'Ente Finanziatore;

(iii) utilizzo del Finanziamento per fini diversi da quelli rappresentati dal Socio nell'Istanza di Concessione di Garanzia.

Il Confidi avrà inoltre diritto di recedere dal Contratto per la Concessione di Garanzia, ai sensi dell'art. 1373 cod. civ., con conseguente decadenza della relativa Garanzia, ove il Socio risulti inadempiente agli obblighi assunti nei confronti del Confidi e/o di un ente finanziatore in relazione ad un finanziamento diverso dal Finanziamento di cui al suddetto Contratto per la Concessione di Garanzia.

Procedura di reclamo e mezzi di tutela stragiudiziale di cui il Socio può avvalersi

Il Socio può presentare reclamo all'Ufficio Reclami di Fidicom a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata alla sede di Crema (CR), Via G. Di Vittorio n. 16 o via PEC all'indirizzo PEC: info@pec.fidicom.it.

Fidicom evade il reclamo entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione dello stesso. La procedura è gratuita per il Socio, salvo le spese relative alla corrispondenza inviata.

Se il Confidi dà ragione al Socio, deve comunicare i tempi tecnici entro i quali si impegna a risolvere l'anomalia; in caso contrario deve esporre le ragioni del mancato accoglimento del reclamo.

Qualora il Socio sia rimasto insoddisfatto dell'esito del reclamo (perché non ha avuto riscontro nei tempi stabiliti o ha avuto riscontro anche parzialmente negativo, ovvero perché l'intermediario non ha dato corso alla definizione della posizione nei termini stabiliti), potrà presentare ricorso all'**Organismo di Conciliazione** di cui al D. Lgs. 28/2010 ovvero all'**Arbitro Bancario Finanziario (ABF)**.

Per sapere come rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario e l'ambito della sua competenza si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, rivolgersi alle Filiali della Banca d'Italia o al Confidi, oppure consultando il sito www.fidicom.it dove è pubblicata la Guida Pratica all'ABF.

Recesso del Socio dal Confidi

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata alla sede di Crema (CR), Via G. Di Vittorio n. 16 o via PEC all'indirizzo PEC: info@pec.fidicom.it. Gli amministratori devono esaminarla entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al Socio, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, il quale entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, della comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Per i rapporti mutualistici, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio (che coincide con l'approvazione del bilancio) in corso, se comunicato 3 (tre) mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, il Consiglio d'Amministrazione può, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dall'annotazione dello stesso sul libro soci.

Ogni Socio può rivolgersi all'Ufficio Reclami di Fidicom presso la sede di Crema (CR) Via G. Di Vittorio n. 16 per eventuali contestazioni.

LEGENDA

Fidicom o Confidi: Società Cooperativa FIDICOM Garanzia al Credito 1979 società cooperativa è una cooperativa di garanzia collettiva fidi (confidi), con sede legale in Lodi, via Benedetto Croce n.19 e sede operativa in Crema (CR) Via G. Di Vittorio n. 16; telefono 0373/472707, telefax 0373/472708, web www.fidicom.it; posta elettronica info@fidicom.it, PEC: info@pec.fidicom.it, iscritta al n. 02197360981 del Registro delle Imprese di Lodi, medesimo numero di codice fiscale e di Partita IVA n. 0219736098, intermediario finanziario iscritto al n. 32922 della sezione prevista dall'art. 155, comma 4 del D. lgs. n. 385/03 e ss. mm. (TUB), iscritta al n. A14665 dell'albo delle Società Cooperative.

Statuto Sociale: statuto di Fidicom nella versione di volta in volta in vigore;

Istanza di Ammissione: modulo scaricabile dal sito del Confidi www.fidicom.it, sezione "Entra in Fidicom", Mod. A, con cui il soggetto interessato chiede di diventare Socio del Confidi;

Socio: il soggetto che ha aderito al Confidi ai sensi dello Statuto Sociale;

Ente Finanziatore: le banche e gli altri intermediari finanziari che hanno sottoscritto apposite convenzioni con il Confidi in relazione a determinate tipologie di operazione;

Finanziamento: credito concesso da un Ente Finanziatore al Socio, il cui rimborso è garantito - a determinate condizioni - dal Confidi stesso;

Istanza di Concessione di Garanzia: modulo scaricabile dal sito del Confidi www.fidicom.it, sezione "Entra in Fidicom", Mod. B, con cui il Socio chiede al Confidi il rilascio di una Garanzia in relazione ad un determinato Finanziamento;

Modulo di Manleva: modulo scaricabile dal sito del Confidi www.fidicom.it, sezione "Entra in Fidicom", Modulo di Manleva sottoscritto da eventuali terzi garanti;

Contratto per la Concessione di Garanzia: contratto sottoscritto tra il Socio ed il Confidi, avente ad oggetto il rilascio - da parte del Confidi - di una garanzia su un determinato Finanziamento;

Garanzie: garanzie prestate dal Confidi nell'interesse dei Clienti ed a beneficio degli Enti Finanziatori in relazione ad un determinato Finanziamento, sulla base del Contratto per la Concessione di Garanzia;

Comitato Centrale del Credito: commissione di valutazione di merito creditizio istituita all'interno del Confidi cui viene demandato il compito di valutare il merito creditizio del Socio istante.

Organismo di conciliazione: organismo di risoluzione stragiudiziale delle controversie istituito da enti pubblici o privati.

Arbitro bancario Finanziario (ABF): organo di risoluzione stragiudiziale delle controversie istituito dalla Banca d'Italia.

PMI: piccole e medie imprese aventi meno di 250 occupati e con meno di 50mln di € di fatturato annuo, oppure un totale di bilancio non superiore a 43 milioni di €. In particolare, nell'ambito della categoria Pmi, si definisce piccola impresa l'impresa che ha meno di 50 occupati e ha un fatturato oppure un totale di bilancio annuo non superiore ai 10 milioni di €. Nell'ambito della categoria delle Pmi si definisce microimpresa l'impresa con meno di dieci occupati e che ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

Fondo di Garanzia: fondo di garanzia costituito e finanziato (legge n. 662 del 23 dicembre 1996, art. 2), comma 100, lettera a) dal Ministero dello Sviluppo Economico presso il Mediocredito Centrale S.p.a. allo scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese.

Banca del Mezzogiorno Mediocredito Centrale S.p.a.: è un'istituzione finanziaria che la missione di sostenere i progetti di sviluppo delle PMI ed è gestore del Fondo di Garanzia (legge n. 662 del 23 dicembre 1996, art. 2).

ISMEA: ISMEA (Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare) è un ente pubblico economico istituito con l'accorpamento dell'Istituto per Studi, Ricerche e Informazioni sul Mercato Agricolo (già ISMEA) e della Cassa per la Formazione della Proprietà Contadina, con decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 419, concernente il "riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali" e per ultimo con l'accorpamento dell'Istituto sviluppo agroalimentare (ISA) Spa e la Società gestione fondi per l'agroalimentare (SGFA) s.r.l. con Legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Offerta fuori sede: offerta (ossia, la promozione, il collocamento e la conclusione di contratti relativi ai servizi offerti da Fidicom) svolta dal Confidi in luogo diverso dalla propria sede o dalle proprie dipendenze. Ove "dipendenze" è da intendersi qualunque locale del Confidi adibito al ricevimento del pubblico per le trattative e la conclusione del contratto, anche se l'accesso è sottoposto a forma di controllo.

Offerta in sede: quando la garanzia viene offerta dal Confidi nella propria sede o nelle proprie dipendenze. Per "dipendenza" si intende qualunque locale del Confidi adibito al ricevimento del pubblico per le trattative e la conclusione di contratti, anche se l'accesso è sottoposto a forma di controllo.

Reclamo: ogni atto con cui un Socio chiaramente identificabile contesta in forma scritta al Confidi un suo comportamento o omissione.